

QUATTRO CHIARIMENTI

On. Direttore,

Permetterà che io chiarisca, in queste quattro postille, degli appunti mossi in « Japigia » ad alcuni miei lavori, nell'annata 1931, e nel primo fascicolo di questo anno:

I - L'Antonucci (II, 2, *Le vicende del Principato di Taranto* etc., p. 149) dichiara di voler fare « un più completo esame del tema » perché ciò « è imposto da alcune recenti affermazioni » mie (*Dal secolo VI al XV* etc., Bari, Cressati, 1929, studi II, V, VIII). Nel quale lavoro, egli nega la indipendenza del Principato sotto Boemondo I, perché questi non esercitò « un'incontrastata sovranità » e nega la sua unità feudale sotto i Normanni e sotto gli Svevi, testimoniata dalle investiture a vari figli di Sovrani e da quelle a Guglielmo III e al Frangipane, perché le prime furono solo aggregazioni amministrative e le seconde non furono eseguite. Io rispondo, sul primo argomento, che le ribellioni o tentativi di esse non negano la indipendenza vera e propria; sul secondo, che la situazione giuridica è data dalle investiture, e che io volevo studiare appunto quella, non la situazione di fatto. A ogni modo, un'ampia confutazione anche di questa e altre opinioni dell'A. sul Principato di Taranto ho dato nella *Rivista di Storia del Diritto italiano*, IV, 3, 1931, pp. 509-54 (*Ancora sulla feudalità e i Grandi Domini Feudali del Regno di Sicilia* etc.).

II - Il Ch.mo Prof. Gabrieli (II, 2, p. 255), segnalando un articolo di P. Coco su *Taras* (1929, 1-2) parla di una sua « giusta rivendicazione a proposito di *Japigia*, I, 393-407 », cioè a proposito del mio articolo *Il Libro Rosso di Taranto e le fortificazioni cittadine*. Di che si tratta? In esso io affermai che questo Libro Rosso non era disperso « come credette P. Coco, il quale lo confuse con l'Inventario dei beni dei Principi di Taranto perduto ai primi del secolo scorso » (cfr. *Taras*, II, 3-4, 1928, pp. 3-18); viceversa il Coco, nell'articolo recensito, ribatte che egli intendeva dire che l'originale fosse andato disperso, non la copia. Rispondo che, nella confutazione, il Coco ripete il medesimo errore, citando come originale lo « Inventarium Bonorum principis Tarenti » del 1396. Vi erano, cioè, tre *Libri Rossi*: quello dei Privilegi cittadini, di cui le copie, studiate dal Coco e da me; quello della Dogana, edito nel 1877; quello dei beni del Principe, perduto nell'Ottocento, come dimostrò il De Simone e confermò lo stesso P. Coco.

III - Il Luciani (II, 4, *I Musicisti pugliesi* etc., p. 407 n. 1) scrive che io ammetto « villanelle aristocratiche accanto a quelle popolari, ma la distin-

zione è arbitraria ». Non entrerò certo qui nella *verata questio* su che cosa debba intendersi per poesia popolare e per poesia d'arte (cfr. CROCE, id., Bari, Laterza, 1930); ricorderò solo che io nelle mie *Villanelle alla napoletana e l'antica lirica dialettale a Napoli* (Città di Castello, « il Solco », 1925, cap. X) ho parlato sempre di « musa popolare e musa dotta », cioè di una « forma popolare, poi aulicizzata » e ho riferito esempi di contemporanei, come il Costo, che anche pongono in rilievo quella differenza (cap. II). Differenza, che è evidente dalla disamina che feci di oltre seicento villanelle, in dialetto napoletano e in italiano, di autori meridionali o anonime e di rimatori settentrionali: se poesia popolare è « espressione di semplici sentimenti in corrispondenti semplici forme » secondo la definizione del Croce, accolta dal Luciani; e se accanto a queste espressioni ho ritrovato villanelle di tono aulico, accademico, lambiccato, di cui alcune celebrano Sovrane o alte dame in occasione di matrimoni e simili, è evidente che io abbia dovuto distinguere le due forme: né è vero quanto asserisce il Luciani che « la differenza fra composizioni popolari e aristocratiche è nel fatto che le prime mettono in musica brevi strofe... e le altre testi metricamente più complicati » (p. 406), perché, per le villanelle, identici metri hanno contenuto aulico e contenuto popolare. (Sulle villanelle, consiglio all'A. di tener presente l'ottimo saggio dell'Hengel, da poco tradotto in italiano, *Contributo alla storia del madrigale* nella *Rassegna Musicale*, 1931, dove è accolta integralmente la mia tesi sull'origine napoletana di quella forma metrica e musicale).

IV - L'Antonucci, nel fascicolo III, 1, pp. 89-93, circa il « Concistorium Principis » o tribunale supremo dei Principi di Taranto della Casata Del Balzo Orsini, mi accusa di aver « tolta di peso » una citazione al Winspeare e, almeno, di « esagerazione » sulla importanza e origine di quella istituzione. Il primo appunto è inconsiderato perché in nota io citai la fonte cui attingevo (*Dal secolo VI* cit., p. 34); al secondo, salvo ulteriori indagini, rispondo che non è possibile distruggere l'affermazione documentata del Summonte, che attinse a una relazione ufficiale diretta al Vicerè di Napoli fra il 1559 e il 1571, solo perché vi ha un accenno errato a Giovanna I e perché non si hanno altre testimonianze. D'altra parte, non solo il Summonte è seguito da scrittori leccesi, ma anche dal Giannone, il quale asserisce: « ancor oggi vediamo alcune sentenze profferite in Lecce in *Concistorio principis*, dove s'agitavano le cause di quel contado » (*Istoria Civile*, l. XXVIII, c. V; ed. Capolago, tip. Elvetica, 1841, X, p. 88). Anzi, è da aggiungere che il Giannone era in modo speciale competente, perché fra il 1715 e 16 difese i cittadini di S. Pietro in Lamis contro il Vescovo di Lecce per le decime dell'ulive (cfr. *Vita scritta da lui medesimo*, ed. NICOLINI, Napoli, Pierro, 1905, pp. 58-60) e nella sua rarissima memoria a stampa riferisce appunto brani della sentenza del 1447 di quel *Concistorium*, sentenza, che non ho potuto trovare né nel processo relativo della Commissione Feudale (A. S. N., vol. 819, n. 4503; e *Bull. Sentenze Comm. F.*, 1818, n. 8), né nei due superstiti processi antichi della Camera della Sommaria riguardanti quel Comune (A. S. N., voll. 151 e 159, n. 1409 e 1491).

Appunto per la rarità della memoria del Giannone (*Per li possessori degli Oliveti* etc.), credo bene riferirne l'intero brano (es. della Soc. Napoletana di Storia Patria, 3. Corr., VI, B. 43, pp. 8-10: cfr. anche p. 102):

« È rimasto di tutto ciò a noi chiaro documento in una sentenza, proferita nell'anno 1447 dal Concistoro di Gio. Antonio del Balzo Principe di

Taranto, e Conte di Lecce, nella quale s'espongono in breve le pretenzioni del Vescovo per questa esazione, appoggiate unicamente su questo fondamento, come dicono le parole della sentenza: « Dictus Dominus Episcopus petebat, et petenter instabat, quod Universitas, et homines dicti Casalis solvere tenebantur, et debebant eidem, nomine suæ Matricis Ecclesiæ, decimam fructuum olivarum situatarum, et positarum in, et super territorio, et pertinentiis dicti Casalis S. Petri, spectantem quidem, et pertinentem sibi, et suis exinde successoribus, quo supra nomine, ratione, seu causa utilis Domini, tanquam utili Domino Casalis iam dicti, fortificando, et tuendo causam suam uno potentissimo capite, quod ex quo dictum Casale solvit decimam dictæ suæ Ecclesiæ de omnibus, et quibuscumque fructibus nascentibus, et provenientius ex feudo, et territorio Casalis ipsius, veluti de frumento, vino, et aliis leguminibus, pari ratione tenerentur, et debere de olivis plantatis, et positis in, et super territorio decimali prædicto fol. 153.

Si opposero all'incontro i Cittadini a tal pretenzione, dicendo non essere i loro Territori decimali, né dover essere astretti a pagar la decima delle ulive, non essendosi questa mai pagata da tempo che non vi era memoria d'uomo in contrario, siccome non la pagavano de' frutti degli altri alberi, allegando un antichissimo possesso della loro libertà. Ma sopra tutto si fondavano allora per escludere la pretenzione del Vescovo, nel dire, ch' il lor Casale era del Corpo della Città di Lecce, « et cum ea unum Corpus constituere » e non pagando li Cittadini di Lecce decima alcuna d'olive, non doveano per conseguenza esser molestati a pagarla.

Fu questa causa lungamente esaminata, e dibattuta nel Concistoro del Principe di Taranto, e dopo una matura deliberazione, nell'anno 1447 ne riportarono i Cittadini favorevol sentenza, colla quale furono assoluti. Eccone le parole: « Sententiamus, decernimus, deliberamus, et diffinimus, homines dicti Casalis justissimam fovere causam tuendo se de servitute decimarum olivarum prædictarum, supradictis rationibus, atque causis, et ideo tanquam justam causam foventes, ab impetitione decimarum prædictarum deliberate, et consulte absolvimus, et liberamus, et pro absolutis, et liberatis et nunc in antea, et omni futuro tempore haberi volumus, et decernimus expresse etc. fol. 153 ».

Dalla quale sentenza ben si rileva l'importanza dell'argomento trattato e, quindi, quella del Tribunale, contro cui — è bene notare — il Vescovo non appellò, essendo il suo processo di nuovo avanzato soltanto nella seconda metà del Cinquecento.

Con osservanza, mi creda e con molte grazie.

Bari, R. Università.

G. M. MONTI